

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER USI DOMESTICI - MERCATO LIBERO

## ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

EDISON ENERGIA S.p.A. ("EDISON ENERGIA" o "Fornitore"), società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. - sede legale For Buonaparte 31 20121 Milano - si impegna a somministrare al CLIENTE il gas naturale per uso domestico individuale destinato all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati (Condizioni economiche di fornitura, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale, Informazioni aggiuntive per il cliente) costituiscono il "CONTRATTO". EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTI" e collettivamente "PARTI".

## ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

**2.1** Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati.

**2.2** Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

**2.3** Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r. Fatta salva prova contraria, il contratto si presume ricevuto trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita.

**2.4** Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo fax o raccomandata a/r. Fatta salva prova contraria, il contratto si presume ricevuto trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita.

**2.5** EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di gas nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

**2.6** L'esecuzione del contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui Edison Energia richiede al Distributore Locale ("Distributore") l'attivazione della fornitura presso il Punto di Riconsegna, o in qualsiasi momento comunque precedente all'inizio effettivo della fornitura, il Punto di Riconsegna non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.

## ART. 3 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

**3.1** Il CONTRATTO ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata a/r, e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura di gas, limitatamente al singolo Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, EDISON ENERGIA provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e le cause dell'avvenuto ritardo tramite idonea comunicazione.

**3.2** EDISON ENERGIA avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di gas naturale per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del CONTRATTO, mediante comunicazione scritta. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 3.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 15, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

## ART. 4 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

**4.1** Il prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Del. ARG/gas 159/08 e ARG/gas 64/09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di seguito "AEEG", e successivi aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Vendita al dettaglio, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell'IVA.

**4.2** Tutte le componenti di cui al punto 4.1 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'AEEG e dal Distributore Locale.

## ART. 5 - COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEI CONSUMI

La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato dal distributore secondo le previsioni di cui alla Del. 138/04 e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui alla Del. ARG/gas 159/08 (RODG) e s.m.i. Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione, o se in bassa pressione, con l'installazione presso il CLIENTE un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

## ART. 6 - MODALITÀ DI CONSEGNA GAS - GESTIONE DELLA CONNESSIONE

**6.1** La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

**6.2** Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di consegna tra l'impianto di proprietà del Distributore Locale o gestito dal Distributore Locale e dell'impianto di proprietà o gestito dal CLIENTE a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a EDISON ENERGIA, la quale si farà carico di veicolare al Distributore Locale responsabile del servizio (Del. ARG/gas 120/08) EDISON ENERGIA per il Punto di Riconsegna provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas, EDISON ENERGIA ai sensi della Del. ARG/gas 120/08, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Edison e/o sul sito internet www.edisonenergia.it. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 alla Del. 108/06 e successive modifiche ed integrazioni) tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc.

**6.3** Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari a 29 euro (ventinove euro). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, volta e sudentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.

**6.4** Per quanto precede, EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad Edison Energia.

## ART. 7 - IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

## ART. 8 - ART. 8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

**8.1** La fatturazione avrà periodicità bimestrale ad eccezione dei mesi estivi (da giugno a settembre o da luglio ad ottobre a seconda del ciclo di fatturazione del cliente) per i quali sarà quadrimestrale. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art.15.

**8.2** La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad EDISON ENERGIA dal Distributore Locale. In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG), nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso al Distributore Locale in caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili. Il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 30,00 e secondo le previsioni di cui alla Del. ARG/gas 120/08 (RODG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'AEEG con Del. 17/07 e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati) consumo storico unico oppure, in mancanza di tale dato, il) al minore tra il dato di consumo unico comunicato dal Distributore e quello determinato da EDISON sulla base dei dati tecnici del Punto di riconsegna.

**8.3** Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

**8.4** Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche che comportino delle variazioni ai corrispettivi di cui al precedente art. 4.2, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuto cambiamento.

**8.5** Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di Contratto. Nel caso di sua selezione una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelta la RID e non siano indicati i dati bancari, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale. Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui all'art.18, ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE a diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

## ART. 9 - RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

**9.1** Ai sensi della Del. 229/01, in caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo è tenuto al pagamento del solo interesse legale), oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.

**9.2** In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art.8.5, EDISON ENERGIA avrà diritto di chiedere al Distributore Locale la sospensione dell'erogazione del gas. Tale richiesta potrà essere avanzata da Edison Energia decorsi 10 (dieci) giorni dall'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al CLIENTE della raccomandata a/r con la quale la stessa EDISON ENERGIA gli avrà intimato di provvedere al pagamento delle fatture scadute.

**9.3** Il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG.

**9.4** La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura.

**9.5** L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di comunicazione al numero fax indicato nella raccomandata di sollecito.

**9.6** La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui all'art. 18.

## ART. 10 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**10.1** Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti artt. 2.3 e 2.4, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese, che decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cambiare fornitore, oppure dalla data di ricezione della comunicazione se esercitato al fine di cessare la fornitura ai sensi della Del. 144/07 e s.m.i. in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore ai sensi dell'art. 5.2 della Del. 144/07 si avvale del nuovo fornitore per l'inizio della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore.

**10.2** Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; b) parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi EDISON ENERGIA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno.

## ART. 11 - FORZA MAGGIORE

**11.1** Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

**11.2** In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compresa l'AEEG, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso l'indisponibilità temporanea al servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

## ART. 12 - CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Edison. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla data di ricezione della relativa comunicazione inviata dal CLIENTE.

## ART. 13 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

**13.1** Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa AEEG definisce ai sensi D.Lgs. n°164 del 20.06.2000. Al cliente verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

**13.2** Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, EDISON ENERGIA provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 10.1.

## ART. 14 - REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

## ART. 15 - MODIFICHE

**15.1** Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

**15.2** Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerando decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 5) l'illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta di forma scritta del CLIENTE finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'invio del recesso. Il recesso dovrà essere comunicato con un preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.

## ART. 16 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Riconsegna.

## ART. 17 - ART. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE

**17.1** Il CLIENTE dichiara che il CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

## ART. 18 - RECLAMI E PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

**18.1** Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Edison Energia SpA, Servizio Clienti, CP 94, 20080 Basiglio (MI) utilizzando l'apposito modulo disponibile nell'Area Clienti sul sito www.edisonenergia.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi).

**18.2** Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il CONTRATTO. La procedura di conciliazione paritetica può essere attivata dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EDISON ENERGIA al reclamo scritto del CLIENTE o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.

**18.3** Per attivare la procedura di conciliazione paritetica, il CLIENTE deve inviare la domanda di attivazione alla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione di EDISON ENERGIA che, verificata la correttezza formale della domanda, provvederà a dare esecuzione alla procedura conciliativa. Il CLIENTE può trovare ulteriori informazioni sulle fasi e modalità della procedura, nonché il modello di domanda sul sito www.edisonenergia.it oppure telefonando al numero verde Edison Energia, oppure chiedendo informazioni ad una delle Associazioni Consumatori aderenti al protocollo.

## ART. 19 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98) • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00) • Delibera AEEG n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) • Delibera AEEG n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito AEEG in data 30 luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04) • Delibera AEEG n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06) • Delibera AEEG n. 104 del 27 maggio 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 27 maggio 2006 e s.m.i. (Del. ARG/gas 79/06) • Delibera AEEG n. 17 del 2 febbraio 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 07 febbraio 2007 e s.m.i. (Del. 17/07) • Delibera AEEG n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07) • Delibera AEEG ARG/gas 120 del 07 agosto 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 08 agosto 2008 e s.m.i. (Del. ARG/gas 120/08) • Delibera AEEG ARG/gas 159 del 06 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 17 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/gas 159/08) • Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIVG) • Delibera AEEG ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito AEEG in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG) • Delibera AEEG ARG/gas 79 del 25 maggio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 27 maggio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/gas 79/10) • Delibera AEEG ARG/com 04 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 04/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera AEEG ARG/com 239/10 del 14 dicembre 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 17 dicembre 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 239/10)